


Primo oggetto: «Sì all'uso responsabile degli alimenti!» (Berna BE)

L'iniziativa popolare

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 74 comma 4 (nuovo)

⁴ Il Consiglio federale emana disposizioni speciali per la distribuzione attiva di prodotti alimentari da parte della grande distribuzione alle persone bisognose e alle organizzazioni autorizzate, al fine di prevenire le perdite di cibo. La tutela della salute deve essere garantita in ogni momento.




L'iniziativa è stata respinta

Il controprogetto

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 74 comma 4 (nuovo)

⁴ I produttori e i distributori svizzeri di prodotti alimentari che impiegano più di 50 persone sono obbligati a donare le eccedenze alimentari a organizzazioni caritatevoli senza scopo di lucro.



Il controprogetto è stato accettato

Elettori		
Totale elettori	311	
Partecipazione		
	Iniziativa	Controprogetto
Bollettini rientrati	220	220
Partecipazione	70.74%	70.74%
Schede non computabili		
Bianche	8	7
Schede computabili		
Schede di voto valide	212	213
Sì	84	164
No	128	49


Secondo oggetto: «Rappresentanti dei lavoratori all'interno dei Consigli d'Amministrazione (CdA)» (Balerna TI)

L'iniziativa popolare

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 110 cpv. 1 lett. a^{bis} (nuovo)

¹ L'aggiunta di un rappresentante sindacale all'interno dei CdA per migliorare la protezione dei lavoratori.



L'iniziativa è stata respinta

Il controprogetto

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 110 cpv. lett. a^{bis} (nuovo)


^{abis} Nel consiglio d'amministrazione i rappresentanti dei lavoratori devono essere rappresentati come segue:

Da cinque a quarantanove lavoratori: un rappresentante

Da cinquanta a novantanove lavoratori: tre rappresentanti

Da cento a quattrocento novantanove lavoratori: un terzo

Cinquecento e più lavoratori: la metà



Il controprogetto è stato accettato

Elettori		
Totale elettori	311	
Partecipazione		
	Iniziativa	Controprogetto
Bollettini rientrati	220	220
Partecipazione	70.74%	70.74%
Schede non computabili		
Bianche	23	20
Schede computabili		
Schede di voto valide	197	200
Sì	42	134
No	155	66

Terzo oggetto: «Per la parità salariale» (BuchS ZH)

L'iniziativa popolare

La Costituzione federale è modificata come segue:


Art. 8, comma 3a-c (nuovo)

³ Uomini e donne sono uguali per legge. La legge deve prevedere l'uguaglianza de jure e de facto, in particolare nei settori della famiglia, dell'istruzione e del lavoro. Uomini e donne hanno diritto alla parità di retribuzione per un lavoro di pari valore. (invariato)

^{3a} Tutte le aziende e i datori di lavoro sono tenuti a includere il paragrafo 3 in tutti i contratti di lavoro e di apprendistato.

^{3b} I Cantoni hanno il compito di monitorare regolarmente la situazione, richiedendo ogni mese dati e documenti alle aziende e ai datori di lavoro.

^{3c} Se questo non viene rispettato, il dipendente può presentare un reclamo contro l'azienda.



L'iniziativa è stata accettata

Il controprogetto

La Costituzione federale è modificata come segue:


Art. 8 comma 3a-c (nuovo)

³ Uomini e donne sono uguali davanti alla legge. La legge deve prevedere l'uguaglianza de jure e de facto, in particolare nei settori della famiglia, dell'istruzione e del lavoro (invariato).

^{3a} Uomini e donne hanno diritto alla parità di retribuzione per un lavoro di pari valore. La legge prevede analisi e controlli salariali periodici e sanzioni per i datori di lavoro con più di 2 dipendenti.


^{3b} Per le aziende con più di 30 dipendenti, i controlli avranno luogo ogni due anni. Per le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 2 e 30, le ispezioni avranno luogo ogni 5-7 anni.

^{3c} La Confederazione è responsabile dell'attuazione dei controlli e delle sanzioni.



Il controprogetto è stato accettato

Terzo oggetto: «Per la parità salariale» (Buchs ZH)



Preferenza per il controprogetto

Elettori		
Totale elettori	311	
Partecipazione		
	Iniziativa	Controprogetto
Bollettini rientrati	220	220
Partecipazione	70.74%	70.74%
Schede non computabili		
Bianche	6	14
Schede computabili		
Schede di voto valide	214	138
Sì	121	68
No	93	14
Ballottaggio		
Schede di voto valide	201	
Iniziativa	61	
Controprogetto	140	
Bianche	19	


Quarto oggetto: «Sì alla riduzione dell'inquinamento luminoso!» (Le Mont-sur-Lausanne VD)

L'iniziativa popolare

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 89 comma 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} L'illuminazione pubblicitaria esterna nei centri abitati (città e campagna) è vietata tra mezzanotte e le cinque del mattino.



L'iniziativa è stata respinta


Il controprogetto

La Legge sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Art. 12a (nuovo) Inquinamento luminoso

¹ La Confederazione emette regolamenti per combattere l'inquinamento luminoso.

² In particolare, limita le ore di illuminazione delle insegne luminose in modo differenziato per le aree urbane e rurali.



Il controprogetto è stato accettato

Elettori			
Totale elettori	311		
Partecipazione			
	Iniziativa		Controprogetto
Bollettini rientrati	220		220
Partecipazione	70.74%		70.74%
Schede non computabili			
Bianche	7		10
Schede computabili			
Schede di voto valide	213		210
Sì	104		120
No	109		90

Quinto oggetto: «Regolazione della temperatura interna nei negozi» (Zurigo ZH)

L'iniziativa popolare


La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 89^{bis} Temperatura interna nei negozi (nuovo)

¹ La Confederazione stabilisce la temperatura interna nei negozi, regolandola in linea di principio a 19 gradi centigradi al massimo.

² La climatizzazione dei negozi con condizionatori d'aria può essere inferiore alla temperatura esterna di non più di 5 gradi centigradi.

³ Per la refrigerazione degli alimenti è obbligatorio un locale separato.



L'iniziativa è stata respinta

Il controprogetto


La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 89^{bis} Temperatura interna nei negozi (nuovo)

¹ La Confederazione specifica la temperatura interna dei negozi. Può essere riscaldato fino a un massimo di 19 gradi.

² I negozi non possono essere raffreddati al di sotto dei 22 gradi Celsius.

³ I frigoriferi sigillati sono obbligatori per raffreddare gli alimenti.



Il controprogetto è stato accettato

Elettori			
Totale elettori	311		
Partecipazione			
	Iniziativa		Controprogetto
Bollettini rientrati	220		220
Partecipazione	70.74%		70.74%
Schede non computabili			
Bianche	13		18
Schede computabili			
Schede di voto valide	207		202
Sì	73		131
No	134		71